Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 1° giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2	Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

A datare dal 1° giugno 1942-XX, in conseguenza di quanto è stato disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, gli originali degli avvisi da pubblicarsi nella II Parte (Foglio Inserzioni) della *Gazzetta Ufficiale* dovranno essere redatti su carta bollata da L. 8.

Restano pertanto ferme le esenzioni dal bollo autorizzate dalle disposizioni in vigore.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 22 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1942-XX, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 327, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ANGIOLINI Otello, da Livorno, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni distinguendosi per fermezza, coraggio e perizia. In azioni offensive su importanti e munite basi ed obiettivi nemici, contribuiva validamente a rendere più dura e grave l'offesa, dando prova di belle virtù militari e sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-marzo 1941-XIX.

CARUSO Stefano, da Grottaminarda (Avellino), primo aviere marconista. — Abile ed ardito marconista, partecipava a numerose e rischiose azioni belliche. Con opera improntata a sereno ardimento e nobile slancio portava un valido contributo al successo di ogni più difficile impresa. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX

COLELLA Wilson, da Corfinio (Aquila), primo aviere armiere. — Abile e valoroso armiere di bordo di velivolo da bombardamento, partecipava, quale mitragliere, a numerose azioni di guerra. Calmo e sereno nelle azioni contrastate dalla violenta reazione contraerea, manovrava abilmente l'arma a lui affidata per la difesa della formazione durante i ripetuti attacchi della caccia avversaria. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX.

DE MARTINO Giovanni, da Capri (Napoli), sottotenente pilota. — Abile e valoroso capo equipaggio di apparecchio da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni, partecipava, spesso in qualità di capo pattuglia, a numerose azioni su obiettivi ben difesi, dimostrando sempre calma esemplare e sereno sprezzo del pericolo, anche quando più forte e precisa era la reazione contraerea e i ripetuti attacchi della caccia nemica colpivano il suo velivolo. — Cielo della Francia e della Grecia, giugno 1940-XVIII-marzo 1941-XIX.

DE STEFANO Andrea, da Solofra (Avellino), aviere scelto armiere. — Specialista a bordo di velivolo da bombardamento, combattente coraggioso e sprezzante del pericolo, partecipava, quale armiere mitragliere, a numerose azioni di guerra. In ogni circostanza, di fronte ad ogni rischio confermava sempre ottime capacità professionali e doti di soldato valoroso. — Cielo della Grecia, novembre 1940-aprile 1941-XIX.

DEL GIUDICE Enrico, da Napoli, maresciallo pilota. — Abile e valoroso secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni duramente contrastate dal nemico. Durante importanti operazioni di bombardamento su munite basi navali ed aeree, malgrado il violento fuoco contraereo e gli attacchi della caccia nemica con azione pronta e coraggiosa contribuiva efficacemente a portare a termine con successo ogni missione. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX.

GIORGINI Michele, da Osimo (Ancona), sottotenente pilota. — Abile e valoroso capo equipaggio di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose ed ardite azioni. Durante lunghe navigazioni in condizioni atmosferiche avverse, sotto il tiro delle artiglierie contraeree e gli attacchi della caccia nemica, manteneva e sapeva infondere al suo equipaggio la calma e slancio necessari a superare ogni ostacolo per raggiungere e colpire gli obiettivi stabiliti. — Cielo della Grecia, novembre 1940-gennaio 1941-XIX.

INGICCO Pietro, da Capua, sergente armiere. — Abile ed ardito sottufficiale armiere, prendeva parte a numerose operazioni belliche, prodigandosi per portare il massimo contributo al successo di ogni impresa. Nel corso di difficili azioni contro importanti obiettivi strenuamente difesi dal nemico, dava ripetute prove di ardimento e sprezzo di ogni rischio. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX.

INSOM Alberto, da Milano, tenente pilota. — Partecipava a numerose azioni quale capo equipaggio e spesso capo formazione distinguendosi per ardire e perizia. Nonostante la violenta reazione contraerea e gli attacchi della caccia avversaria portava brillantemente a termine ogni missione. — Cielo della Grecia, febbraio-aprile 1941-XIX.

MALE' Orlando, da Viterbo, primo aviere armiere. — Abile e valoroso armiere, partecipava a numerose operazioni rese particolarmente difficili dalle condizioni atmosferiche avverse e dalla violenta reazione del nemico. Si distingueva, nelle più critiche circostanze per l'ardimento ed il valore con cui affrontava la violenta reazione del nemico. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX.

MARCANTONIO Tommaso, da Carinola (Napoli), primo aviere marconista. — Abile e valoroso marconista, si prodigava con esemplare valore per portare al reparto in numerose azioni di guerra valido contributo al successo. In combattimenti con la caccia, si distingueva, quale mitragliere, per slancio, alto spirito combattivo e sereno sprezzo di ogni rischio. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-marzo 1941-XIX.

POLOTTI Aristide, da Lumezzane Pieve (Brescia), sergente pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento partecipava a numerose azioni, distinguendosi per fermezza, coraggio e perizia. In azioni offensive su importanti basi navali ed aeree nemiche, contribuiva validamente a rendere più dura e grave l'offesa. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX.

VARI Quirino, da Montelanico (Roma), tenente pilota. — Abile e valoroso capo equipaggio di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose azioni contro munite basi ed obiettivi nemici. In voli resi difficili dalle avverse condizioni atmosferiche ed in presenza di violenta reazione contraerea, manteneva calma esemplare che permetteva di raggiungere risultati positivi. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

CUCCARI Marcello, da Capua (Caserta), aviere scelto marconista. — Marconista a bordo di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni di guerra. Durante gli attacchi della caccia nemica contribuiva efficacemente, in qualità di mitragliere, alla difesa della formazione dando prova di sereno sprezzo del pericolo e di belle virtù combattive. — Cielo della Grecia, febbraio-aprile 1941-XIX.

GUERRIERO Giulio, da Palo del Colle (Bari), maresciallo marconista. — Marconista di bordo di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni di guerra, dimostrandosi valido coadiuvatore del capo equipaggio. Durante aspri combattimenti con la caccia nemica, contribuiva efficacemente, in qualità di mitragliere, alla difesa della formazione, dando prova di grande sprezzo del pericolo e di ottime virtù combattive. — Cielo della Grecia, novembre 1940-aprile 1941-XIX.

MALAGOLI Trentino, da Modena, aviere scelto motorista. — Motorista di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni di guerra. Malgrado il contrasto della caccia nemica, e la violenta reazione contraerea, si rilevava sempre esperto mitragliere e valoroso soldato. — Cielo della Grecia, novembre 1940-aprile 1941-XIX.

STUCCHI Franco, da Milano, sergente maggiore pilota. — Abile e valoroso secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad ardite e difficili azioni di guerra. Nonostante la reazione contraerea e la presenza della caccia nemica, coadiuvava validamente il capo equipaggio nella esecuzione delle missioni. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX.

PIZZI Ettore, da Mortara (Pavia), aviere scelto motorista. — Motorista a bordo di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni di guerra. In presenza della caccia nemica e quando la violenta reazione aerea e contraerea contrastava l'esecuzione della missione si rilevava esperto mitragliere e valoroso combattente. — Cielo della Grecia, novembre 1940-aprile 1941-XIX.

TOSCHI Cesare, da Masi Torello (Ferrara), maggiore pilota. — Abile e valoroso comandante di gruppo da bombardamento, si prodigava con entusiasmo in ogni circostanza e guidava ripetutamente il suo reparto in difficili missioni belliche. Più volte fatto segno ad intensa reazione contraerea, con l'apparecchio gravemente colpito persisteva serenamente nell'azione fino al totale raggiungimento dello scopo. — Cielo della Grecia e della Jugoslavia, aprile-maggio 1941-XIX.

ZARABARA Libero, da Tolmezzo (Udine), primo aviere armiere. — Armiere mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni di guerra. Calmo e sereno sotto il fuoco delle artiglierie contraeree e gli attacchi della caccia, recava valido contributo al successo di ogni missione. — Cielo della Grecia, novembre 1940-aprile 1941-XIX.

CROCE DI GUERRA

ACCOLTI GIL Alfredo, da Bari, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, effettuava ardite operazioni belliche su importanti obiettivi, distinguendosi per ardimento e per sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, novembre 1940-XIX.

BERNUCCI Giovanni, da Montefiore Conca (Forlì), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni offensive contro lontani e muniti obiettivi nemici, dando ripetute prove di capacità professionale e di valore. Fatto segno più volte a violento fuoco contraereo, manteneva contegno calmo e sprezzante di ogni rischio. Cooperava al felice esito delle missioni. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

CANESCHI Alberto, da Bologna, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, effettuava ardite operazioni belliche su importanti obiettivi, distinguendosi per ardimento e per sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

CAFARO Stefano, da Villa Volturno (Caserta), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni offensive contro lontani e muniti obiettivi nemici, dando ripetute prove di capacità professionale e di valore. Fatto segno più volte a violento fuoco contraereo, manteneva contegno calmo e sprezzante di ogni rischio. Cooperava al felice esito delle missioni. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX.

CASSIANO Francesco, da Lagonegro (Potenza), sergente motorista. — Motorista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento, prendeva parte ad operazioni belliche sulle linee e nell'interno del territorio nemico, rientrando talvolta con il velivolo colpito. In ogni circostanza metteva in luce belle qualità di specialista provetto e di combattente ardimentoso. — Cielo della Grecia, gennaio-aprile 1941-XIX.

CONTE Luigi, da Montemilone (Potenza), sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, effettuava ardite operazioni belliche su importanti obiettivi, distinguendosi per ardimento e per sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

CORALLO Francesco, da Lecce, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, effettuava ardite operazioni belliche su importanti obiettivi, distinguendosi per ardimento e per sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, luglio 1940-XVIII-aprile 1941-XIX.

DE MARTINO Giovanni, da Capri (Napoli), sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, effettuava ardite operazioni belliche su importanti obiettivi, distinguendosi per ardimento e per sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

DELL'OLIO Biagio, da Bari, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, effettuava ardite operazioni belliche su importanti obiettivi distinguendosi per ardimento e per sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, gennaio-aprile 1941-XIX.

GELLI Rodolfo, da Colle Val d'Elsa (Siena), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni offensive contro lontani e muniti obiettivi nemici, dando ripetute prove di capacità professionale e di valore. Fatto segno più volte a violento fuoco contraereo, manteneva contegno calmo e sprezzante di ogni rischio. Cooperava al felice esito delle missioni. — Cielo della Grecia, febbraio-aprile 1941-XIX.

GIGLI Giorgio, da Borgo San Lorenzo, sergente pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni offensive contro lontani e muniti obiettivi nemici, dando ripetute prove di capacità professionale e di valore. Fatto segno più volte a violento fuoco contraereo, manteneva contegno calmo e sprezzante di ogni rischio, cooperava al felice esito delle missioni. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

GIORGINI Michele, da Osimo (Ancona), sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, effettuava ardite operazioni belliche su importanti obiettivi, distinguendosi per ardimento e per sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, gennaio-marzo 1941-XIX.

MAGGI Francesco, da Manduria (Taranto), sergente maggiore marconista. — Partecipava in qualità di marconista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento ad audaci missioni di guerra, dando costante prova di coraggio, ardimento e sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, giugno 1940-XVIII-maggio 1941-XIX.

MASTROMARCO Domenico, da Modugno (Bari), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni offensive contro lontani e muniti obiettivi nemici, dando ripetute prove di capacità professionale e di valore. Fatto segno più volte a violento fuoco contraereo, manteneva contegno calmo e sprezzante di ogni rischio, cooperava al felice esito delle missioni. — Cielo della Grecia, febbraio-aprile 1941-XIX.

MENTUCCIA Renzo, da Segni (Roma), sergente pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni offensive contro lontani e muniti obiettivi nemici, dando ripetute prove di capacità professionale e di valore. Fatto segno più volte a violento fuoco contraereo, manteneva contegno calmo e sprezzante di ogni rischio. Cooperava al felice esito delle missioni. — Cielo della Grecia, dicembre 1940-febbraio 1941-XIX.

PALMISANO Carlo, da Monopoli (Bari), sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni offensive contro lontani e muniti obiettivi nemici, dando ripetute prove di capacità professionale e di valore. Fatto segno più volte a violento fuoco contraereo manteneva contegno calmo e sprezzante di ogni rischio. Cooperava al felice esito delle missioni. — Cielo della Grecia, luglio 1940-XVIII-aprile 1941-XIX.

ROSSI Galliano, da Sarteano (Siena), sergente maggiore motorista. — Motorista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento, prendeva parte ad operazioni belliche sulle linee e nell'interno del territorio nemico, rientrando talvolta

con il velivolo colpito. In ogni circostanza metteva in luce belle qualità di specialista provetto e di combattente ardimentoso. — Cielo della Grecia, novembre 1940-marzo 1941-XIX.

RUSSO Ferdinando, da Napoli, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni offensive contro lontani e muniti obiettivi nemici, dando ripetute prove di capacità professionale e di valore. Fatto segno più volte a violento fuoco contraereo, manteneva contegno calmo e sprezzante di ogni rischio. Cooperava al felice esito delle missioni. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-aprile 1941-XIX.

TORRO Giuseppe, maresciallo motorista. — Motorista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento, prendeva parte ad operazioni belliche sulle linee e nell'interno del territorio nemico, rientrando talvolta con il velivolo colpito. In ogni circostanza metteva in luce belle qualità di specialista provetto e di combattente ardimentoso. — Cielo della Grecia, luglio 1940-XVIII-aprile 1941-XIX.

VIGNATI Renato, da Roma, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava ad azioni offensive contro lontani e muniti obiettivi nemici, dando ripetute prove di capacità professionale e di valore. Fatto segno più volte a violento fuoco contraereo, manteneva contegno calmo e sprezzante di ogni rischio. Cooperava al felice esito delle missioni. — Cielo della Grecia, novembre 1940-aprile 1941-XIX.

ZEI Giovanni, da Lustignano (Pisa), sergente maggiore motorista. — Motorista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento, prendeva parte ad operazioni belliche sulle linee e nell'interno del territorio nemico, rientrando talvolta con il velivolo colpito. In ogni circostanza metteva in luce belle qualità di specialista provetto e di combattente ardimentoso. — Cielo della Grecia, marzo-aprile 1941-XIX.

ZOCCO Carlo, da Roma, sergente maggiore marconista. — Partecipava, in qualità di marconista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento, ad audaci missioni di guerra, dando costante prova di coraggio, ardimento e sereno sprezzo del pericolo. — Cielo della Grecia, ottobre 1940-gennaio 1941-XIX.

(1392)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 531.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Cappellania curata sotto la denominazione « Benefici riuniti di Montemassi », in frazione Montemassi del comune di Roccastrada (Grosseto); della soppressione del Beneficio residenziale di San Bernardino, in frazione Giuncarico del comune di Gavorrano (Grosseto), e dell'erezione della parrocchia dei Santi Paolo Apostolo e Barbara Vergine e Martire, in località Ribolla del comune di Roccastrada (Grosseto).

N. 531. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto in data 4 dicembre 1940-XIX, con cui fu disposto: 1) la soppressione della Cappellania curata sotto la denominazione « Benefici riuniti di Montemassi » esistente nel territorio della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Montemassi del comune di Roccastrada (Grosseto); 2) la soppressione del Beneficio residenziale di San Bernardino, esistente nel territorio della parrocchia di Sant'Egidio Abate, in frazione Giuncarico del comune di Gavorrano (Grosseto); 3) l'erezione della parrocchia dei Santi Paolo Apostolo e Barbara Vergine e Martire, in località Ribolla del comune di Roccastrada (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 532.

Erezione in ente morale della Scuola materna « Rosa Maltoni », con sede in Massafra (Taranto).

N. 532. R. decreto 7 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Scuola materna « Rosa Maltoni », con sede in Massafra (Taranto), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 533.

Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 533. R. decreto 27 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 40.000 nominali, di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal prof. architetto Piero Portaluppi nella sua qualità di presidente del Comitato per le onoranze al prof. architetto Gaetano Moretti, con atto pubblico in data 6 ottobre 1941-XIX, a rogito del dott. Antonio Montiglio, direttore amministrativo del predetto Ateneo, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al prof. architetto Gaetano Moretti, e da conferirsi ad un laureato della Facoltà di architettura del Regio politecnico di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 534.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ugo Da Como » in Lonato (Brescia).

N. 534. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Ugo Da Como » in Lonato (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « scorta a convogli » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motonave *Rovigno*, di stazza lorda tonn. 451,03, inscritta al Compartimento marittimo di Trieste al n. 446 di matricola: dalle ore 8 del 9 gennaio 1942;

Motonave *Pola*, di stazza lorda tonn. 451,30, inscritta al Compartimento marittimo di Trieste al numero 445 di matricola: dalle ore 8 del 9 gennaio 1942;

Piroscafo *Principessa Mafalda*, di stazza lorda tonnellate 458,58, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli al n. 17 di matricola: dalle ore 18 del 26 novembre 1941;

Rimorchiatore *Isonzo*, di stazza lorda tonn. 11,64, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno al numero 2723 di matricola: dalle ore 8 del 16 gennaio 1942;

Piroscafo *Lubiana*, di stazza lorda tonn. 985, iscritto al Compartimento marittimo di Sussak al n. 214 di matricola: dalle ore zero del 1° marzo 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1942-XX
Registro n. 6 *Marina, foglio n.* 447.

(2163)

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, numero 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « navi onerarie », a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *Teresa*, di stazza lorda tonn. 366,66, iscritto al Compartimento di Torre del Greco al n. 1158 di matricola: dalle ore 8 del 15 marzo 1942;

Motoveliero *Ist*, di stazza lorda tonn. 335,97, iscritto al Compartimento marittimo di Sebenico, al n. 10 di matricola: dalle ore 11 del 12 gennaio 1942;

Motoveliero *Ilirija*, di stazza lorda tonn. 239,11, iscritto al Compartimento marittimo di Sebenico al n. 31 di matricola: dalle ore 11 del 30 dicembre 1941;

Motoveliero *Svan 2°*, di stazza lorda tonn. 336,59, iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio al n. 598 di matricola: dalle ore 18 del 18 novembre 1941;

Motoveliero *Gloria C.* ex *Luigia Garrè*, di stazza lorda tonn. 353,70, iscritto al Compartimento marittimo di Venezia al n. 543 di matricola: dalle ore 16 del 13 dicembre 1941;

Motoveliero *Gilda*, di stazza lorda tonn. 189,56, iscritto al Compartimento marittimo di Catania al n. 153 di matricola: dalle ore 8 del 5 gennaio 1942;

Motoveliero *S. Francesco di Paola A.*, di stazza lorda tonn. 101,54, iscritto al Compartimento marittimo di Siracusa al n. 397 del registro delle navi a vela: dalle ore 12 dell'11 gennaio 1942;

Motoveliero *Triglav*, di stazza lorda tonn. 231,44, iscritto al Compartimento marittimo di Spalato al n. 6 di matricola: dalle ore 11 del 30 dicembre 1941;

Motoveliero *S. Francesco di Paola*, di stazza lorda tonn. 219,82, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco al n. 576 di matricola: dalle ore 8 del 9 febbraio 1942;

Motoveliero *Papà Michele*, di stazza lorda tonnellate 185,50, iscritto al Circondario marittimo di Molfetta al n. 826 di matricola: dalle ore 8 del 23 febbraio 1942;

Motoveliero *Fratelli Barrera* di stazza lorda tonnellate 141,89 iscritto al Compartimento marittimo di Siracusa al n. 321 di matricola: dalle ore 8 del 23 febbraio 1942;

Motoveliero *Arno*, di stazza lorda tonn. 207,92, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli al numero 803 di matricola: dalle ore 12 del 27 febbraio 1942;

Motoveliero *Venere*, di stazza lorda tonn. 137,56, iscritto al Compartimento marittimo di Venezia al n. 538 di matricola: dalle ore 16 dell'11 marzo 1942;

Motoveliero *S. Marco II*, di stazza lorda tonnellate 375,99, iscritto al Compartimento marittimo di Genova al n. 1090 di matricola: dalle ore 10 del 12 gennaio 1942;

Motoveliero *Eroe di Caprera*, di stazza lorda tonnellate 121,91, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli al n. 862 di matricola: dalle ore 10 del 25 marzo 1942;

Motoveliero *Pietro Padre P.*, di stazza lorda tonnellate 189,92, iscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, al n. 266 di matricola: dalle ore 12 del 20 marzo 1942;

Motoveliero *Giustina*, di stazza lorda tonn. 134,25, iscritto al Compartimento marittimo di Bengasi al n. 30 di matricola: dalle ore 17 del 16 febbraio 1942;

Motoveliero *Ildebrando Da Soana*, di stazza lorda tonn. 179,12, iscritto al Compartimento marittimo di Salerno al n. 194 di matricola: dalle ore 9 del 4 marzo 1942;

Piroscafo *Una*, di stazza lorda tonn. 1431, iscritto al Compartimento marittimo di Sussak al n. 148 di matricola: dalle ore zero del 27 dicembre 1941;

Piroscafo *Falco*, di stazza lorda tonnellate 333,46, iscritto al Compartimento marittimo di La Spezia al n. 46 di matricola: dalle ore 8 del 9 gennaio 1942;

Piroscafo *Rostro*, di stazza lorda tonn. 333,25, iscritto al Compartimento marittimo di Genova al n. 1587 di matricola: dalle ore 8 del 22 gennaio 1942;

Piroscafo *Alato*, di stazza lorda tonn. 302,04, iscritto al Compartimento marittimo di Genova al numero 2269 di matricola: dalle ore 8 del 12 febbraio 1942;

Pirocisterna *Todaro*, di stazza lorda tonn. 5162,06, iscritto al Compartimento marittimo di Venezia al numero 279 di matricola: dalle ore zero del 1° febbraio 1942;

Motopesca *Regina Martirum*, di stazza lorda tonnellate 19,35, iscritta al Circondario marittimo di Molfetta al n. 891 di matricola: dalle ore 8 del 16 dicembre 1941;

Goletta con motore ausiliario *Arsia*, di stazza lorda tonn. 173,61, iscritta al Compartimento marittimo di Pola al n. 62 di matricola: dalle ore 12 del 12 gennaio 1942;

Goletta con motore ausiliario *Tina*, di stazza lorda tonn. 389,13, iscritta al Compartimento marittimo di Genova al n. 1037 di matricola: dalle ore zero del 21 febbraio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1942-XX
Registro n. 6 Marina, foglio n. 448.

(2164)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 maggio 1942-XX.

Unificazione dei boccagli, diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 4 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1559-1562 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 4 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Generalità - Simboli - Principi fondamentali.

UNI 1563-1564 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Boccagli e relative prese di pressione.

UNI 1565-1566 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Diaframmi e relative prese di pressione.

UNI 1567-1569 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 3 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Prescrizioni di impianto.

UNI 1570-1575 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 6 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Formule e dati pratici.

UNI 1576-1580 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 5 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Valori sperimentali dei coefficienti α e ε.

UNI 1581-1589 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 9 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Direttive per l'esecuzione delle misure.

UNI 1590-1596 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 7 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Indicazioni supplementari.

UNI 1597-1605 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 9 tabelle): Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti fluide in condotti a sezione circolare. Esempi di applicazione.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli Stabilimenti statali ed Uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1942-XX
Registro n. 10, foglio n. 337.

(2179)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 maggio 1942-XX.

Unificazione dell'utensileria meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni; agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 4 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1536-1538 - 9 agosto 1941-XIX (fascicolo unico di 3 tabelle): Attacchi quadri per utensili e relativi calibri di lavorazione. Sostituisce UNI 433.

UNI 1539-1540 - 9 agosto 1941-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle): Punte elicoidali con codolo cilindrico, serie con lunghezza di scanalatura ridotta. Sostituisce UNI 519-520.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 8 marzo 1937-XV, sono sostituite da quelle del presente decreto per quanto riguarda la tabella UNI 433.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 17 aprile 1939-XVII sono sostituite da quelle del presente decreto per quanto riguarda le tabelle UNI 519-520.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire da tale termine le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1942-XX
Registro n. 10, *foglio n.* 338.

(2178)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 25 maggio 1942-XX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Longobucco (Cosenza), della Cassa rurale « Santa Maria in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento), della Cassa agraria cooperativa di Napola, con sede nel comune di Monte San Giuliano (Trapani) e della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Longobucco, con sede nel comune di Longobucco (Cosenza), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Veduti i propri decreti in data 7 agosto 1939-XVII, 24 settembre 1940-XVIII e 22 luglio 1941-XIX, con i quali, ai sensi del cennato articolo 86-*bis*, i signori rag. Luigi Malva, avv. Paolo Gentile e dott. Luigi Capparucci sono stati nominati liquidatori rispettivamente della Cassa rurale « Santa Maria in Principio » di Fragneto Monforte, con sede nel comune di Fragneto Monforte (Benevento), della Cassa agraria cooperativa di Napola, con sede nel comune di Monte di San Giuliano (Trapani) e della Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, con sede nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti signori rag. Malva ed avv. Gentile;

Considerato che il nominato dott. Capparucci ha declinato l'incarico e che pertanto occorre sostituirlo;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) l'avv. Antonio Rizzuti fu Natale, per la Cassa rurale di Longobucco con sede nel comune di Longobucco (Cosenza);

2) il rag. Antonio Del Vecchio fu Francesco per la Cassa rurale « Santa Maria in Principio » di Fragneto Monforte, con sede nel comune di Fragneto Monforte (Benevento);

3) l'avv. Antonio Scio fu Carmelo per la Cassa agraria cooperativa di Napola, con sede nel comune di Monte San Giuliano (Trapani);

4) il comm. dott. rag. Coriolano Belloni per la Cassa rurale operaia di depositi e prestiti di Porto San Giorgio, con sede nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « I.S.A.P.E. » di Tanzi e Lutinger, con sede a Seveso S. Pietro, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « I.S.A.P.E. », di Tanzi e Lutinger, in liquidazione, con sede in Seveso S. Pietro (Milano), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda sono rappresentati interessi di persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta ai sensi del citato R. decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La Società in nome collettivo « I.S.A.P.E. » di Tanzi e Lutinger, in liquidazione, con sede in Seveso S. Pietro (Milano), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. prof. Francesco Maffia, con l'incarico di portare a termine la liquidazione della medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2184)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Nichiforos Moschos, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Nichiforos Moschos, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sindacato, ai sensi del citato Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La ditta Nichiforos Moschos, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Igino Bastianelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della Soc. an. Immobiliare Magnolia, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Soc. an. Immobiliare Magnolia, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto il suo capitale azionario è interamente sottoscritto da persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, ai sensi del citato R. decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La Soc. an. Immobiliare Magnolia, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Ecc. gr. uff. Francesco Vicedomini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montiglio-Cocconato (Asti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Montiglio-Cocconato (Asti);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Asti, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Montiglio-Cocconato (Asti), della estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castelnuovo Don Bosco (Asti)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Castelnuovo Don Bosco (Asti);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Asti, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Castelnuovo Don Bosco (Asti) della estensione di ettari 500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2137)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1942-XX.

Determinazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, di un sistema speciale per la corresponsione del trattamento di richiamo ai lavoratori aventi diritto, per il Settore dell'armamento industriale della pesca, e limitatamente ai natanti di stazza lorda non superiore a 100 tonnellate, per il Settore della marina da traffico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della legge 10 giugno 1940, n. 653, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Ritenuta la opportunità di stabilire per il Settore dell'armamento industriale della pesca e limitatamente ai natanti di stazza lorda non superiore a 100 tonnellate, per il Settore della marina da traffico, un sistema diverso da quello previsto dalla legge predetta per la corresponsione del trattamento dovuto ai lavoratori aventi diritto e per il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro;

Sentito il Comitato per il trattamento di richiamo degli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

I lavoratori aventi diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653, e che sono alle dipendenze:

a) di datori di lavoro rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca o di cooperative armatrici della nave, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

b) di datori di lavoro rappresentati dalla Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, limitatamente ai natanti di stazza lorda non superiore a 100 tonnellate;

debbono per ottenere il trattamento suddetto far domanda alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale nella cui circoscrizione ha sede il competente Compartimento marittimo di iscrizione della nave, salvo quanto è disposto per la prima applicazione del presente decreto dal successivo art. 7.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) un certificato dell'autorità militare o del podestà attestante la posizione di richiamato o di militarizzato e il grado militare rivestito;

2) un certificato del datore di lavoro, da rilasciarsi su apposito modulo stabilito dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale indicante tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'indennità;

3) la tessera per le assicurazioni sociali per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia oppure per i lavoratori iscritti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente del mare, una dichiarazione del datore di lavoro vistata dall'autorità marittima comprovante che la nave sulla quale sono imbarcati è munita di atto di nazionalità;

4) lo stato di famiglia;

5) la eventuale delega ad altra persona per la riscossione delle indennità, mediante dichiarazione autenticata dall'autorità militare o in altri modi consentiti dalla legge;

6) un'attestazione per i soli lavoratori imbarcati su natanti di stazza lorda, non superiore a 100 tonnellate, rilasciata dalla competente autorità marittima comprovante il tonnellaggio lordo del natante.

Il certificato di cui al numero 1 può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale della marina mercantile quando il lavoratore sia prigioniero o disperso o quando non si abbiano notizie della nave.

Art. 2.

Le retribuzioni civili, da prendere a riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono quelle stabilite ai fini del rimborso spettante agli armatori delle navi stesse in applicazione dell'art. 30 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, per le persone di equipaggio imbarcate su navi requisite, dalle competenti organizzazioni sindacali, e approvate dalla Direzione generale della marina mercantile.

Fino a quando le retribuzioni predette non siano state stabilite esse saranno determinate a norma dell'art. 6 della legge 10 giugno 1940, n. 653.

Art. 3.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede direttamente, per conto della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, al pagamento ai lavoratori di cui all'art. 1 o alle persone da essi delegate, della somma mensile loro spettante a titolo di indennità.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede inoltre per ciascun lavoratore a trattenere sulle indennità l'imposta di ricchezza mobile in quanto dovuta, rimettendone il relativo importo all'Erario, a versare alla gestione competente i contributi per gli assegni familiari nonchè a tenere al corrente la posizione del lavoratore stesso nei riguardi della assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, se trattisi di lavoratore iscritto su nave non munita di atto di nazionalità o a versare alla Cassa nazionale fascista di previdenza della gente del mare i contributi afferenti alla stessa assicurazione ad essa spettanti se trattisi di lavoratore iscritto su nave munita di atto di nazionalità.

Art. 4.

I lavoratori di cui all'art. 1 son [illegible] resentare ogni tre mesi, sino alla fine del richiamo o della militarizzazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale

fascista della previdenza sociale, competente per territorio nel Compartimento marittimo di iscrizione della nave, un certificato dell'autorità militare o del podestà comprovante la permanenza in servizio militare o militarizzato ed il grado rivestito.

Art. 5.

I datori di lavoro di cui all'art. 1 debbono provvedere al pagamento alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, competente per territorio nel Compartimento marittimo di iscrizione della nave, del contributo dovuto a norma degli articoli 3 e 4 della legge 10 giugno 1940, n. 653, alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, a periodi mensili posticipati.

Il pagamento viene eseguito mediante il versamento della somma in apposito conto corrente postale entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza cui i contributi si riferiscono.

Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce per il datore di lavoro, la prova liberatoria degli obblighi cui è tenuto.

Art. 6.

I datori di lavoro di cui all'art. 1 sono obbligati ad inviare alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale su apposito modulo stabilito dall'Istituto predetto, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ciascun anno un elenco da cui risultino nominativamente indicati i lavoratori in servizio presso l'azienda, rispettivamente al 1° gennaio e al 1° luglio aventi qualifica impiegatizia, o equiparata con la indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione mensile.

Tale obbligo resta sospeso per il periodo in cui sia eventualmente sospeso quello del pagamento del contributo di cui all'art. 5 del presente decreto.

Per la prima applicazione del presente decreto, l'elenco di cui al 1° comma del presente articolo dovrà essere presentato entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

I datori di lavoro o i lavoratori di cui all'art. 1 sono tenuti a informare la competente sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale della fine del richiamo.

Il presente decreto entrerà in vigore con effetto dal 1° maggio 1942-XX.

Art. 7.

Per la prima applicazione del presente decreto i datori di lavoro, di cui all'art. 1, dovranno produrre alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale nella cui circoscrizione ha sede il competente Compartimento marittimo di iscrizione della nave i seguenti documenti:

1) un elenco dei lavoratori aventi diritto alla data del 1° maggio 1942-XX al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, con l'indicazione della data del richiamo e della retribuzione percepita alla data stessa;

2) un certificato dell'autorità militare attestante per ciascun lavoratore il perdurare dello stato di richiamo;

3) una dichiarazione dalla quale risulti per ciascun lavoratore l'indicazione della persona delegata a riscuotere l'indennità di richiamo.

Sulla base dei documenti suddetti l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà alla continuazione del trattamento di richiamo spettante a ciascun lavoratore.

Roma, addì 23 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(2168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Rettifica alla circolare P. 309 del 26 aprile 1942-XX relativa ai tipi e prezzi dei sacchi di carta

Il Ministero delle corporazioni rende noto che nel riassunto della circolare P. 309 del 26 aprile 1942-XX, relativa ai tipi e prezzi dei sacchi di carta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 16 maggio 1942-XX, i prezzi dei tipi 2, 6 e 8 vanno così rettificati:

Tipo 2. — Leganti idraulici speciali . . . . L. 1,65
Tipo 6. — Mangimi . . . . » 2,32
Tipo 8. — Usi vari . . . . » 1,30

(2196)

Precisazioni circa il decreto Ministeriale 2 aprile sulla « Disciplina della produzione e della vendita delle calzature per usi civili ».

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 334 in data 23 maggio 1942-XX indirizzata ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni, a chiarimento di questi postigli relativamente al decreto Ministeriale 2 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 76 di pari data, sulla « Disciplina della produzione e della vendita delle calzature per usi civili », ha stabilito quanto appresso:

1. La disposizione contenuta nell'art. 4 del decreto relativa alla vendita delle calzature non tipo esistenti sia presso i produttori sia presso i commercianti, si riferisce a tutte le calzature non tipo in qualsiasi tempo fabbricate e comunque confezionate.

Le calzature non tipo che risultassero non assimilabili ai tipi previsti nel decreto 2 aprile 1942 e nei precedenti decreti 9 gennaio 6 marzo 1941, potranno essere vendute ai prezzi di fattura maggiorati di non oltre il 35 per cento, a condizione che il prezzo di vendita al consumatore non venga a risultare superiore alle L. 160 per le calzature da uomo e da donna ed a quelli massimi stabiliti dalle norme in vigore per le calzature da ragazzo e da bambino, a seconda della numerazione.

2. I prezzi fissati nell'art. 14 del decreto, s'intendono applicabili a tutti i tipi di pantofole comunque e in qualunque momento confezionate.

(2185)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Baitoni-Sud », con sede in Montichiari (Brescia)

Con decreto Ministeriale in data 23 maggio 1942-XX, n. 1975, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di bonifica « Baitoni - Sud », con sede in Montichiari (Brescia) nel testo deliberato dall'assemblea costitutiva dell'Ente del 9 marzo 1941-XIX.

(2188)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Roggia Lonata, con sede in comune di Lonato, provincia di Brescia.

Con decreto Ministeriale in data 23 maggio 1942-XX, n. 2010, sono state approvate, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica della Roggia Lonata, con sede in comune di Lonato, provincia di Brescia, deliberate dall'assemblea generale straordinaria del 5 gennaio 1942-XX.

(2187)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione per titoli e per esami alla prima classe del corso regolare della Regia accademia aeronautica per l'anno accademico 1942-43-XXI.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 25 marzo 1941-XIX, n. 472, relativo all'ordinamento della Regia accademia aeronautica;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia accademia aeronautica, che avrà inizio presumibilmente il 1° novembre 1942.

Gli allievi che saranno ammessi alla Regia accademia aeronautica assumeranno l'obbligo di arruolarsi all'atto della ammissione stessa, con la ferma di anni sei.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i giovani di nazionalità italiana o che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non appartenenti alla razza ebraica, e che posseggano i seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1942-XXI;

2) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;

3) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti di aeroplano;

4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia aeronautica;

5) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

6) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità secondo il giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica,

7) posseggano uno dei seguenti titoli di studio, rilasciato da una scuola Regia o pareggiata:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale,

e) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto commerciale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

g) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Per la presentazione del titolo di studio vedi art. 4 e art. 5, n. 11.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'educazione nazionale, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra menzionati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni dei Regi agenti diplomatici e consolari. e di allegare i programmi degli studi compiuti;

8) siano celibi o vedovi senza prole.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare, sotto l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2 gli arruolati di leva terrestre e marittima in possesso di nulla osta del distretto militare o della Capitaneria di porto di appartenenza.

Possono altresì parteciparvi i militari alle armi nella Regia aeronautica, nel Regio esercito, nella Regia marina, nella M.V.S.N. Per quelli, però, che siano in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina, nella M.V.S.N., l'ammissione ed il conseguente trasferimento nella Regia aeronautica sono subordinati al preventivo nulla osta individuale delle rispettive Amministrazioni.

Art. 4.

La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 4 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre o da chi esercita la patria potestà, deve pervenire direttamente al Comando della Regia accademia aeronautica di Caserta non oltre il 15 luglio 1942-XX.

Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

c) indirizzo esatto del candidato (via, numero, città e provincia).

Coloro che non si trovino in possesso del titolo di studio richiesto, hanno l'obbligo di esibire un certificato, rilasciato dal preside dell'istituto in carta legale e legalizzato dal Regio provveditore, attestante che essi dovranno presentarsi alla seconda sessione di esami per il conseguimento della licenza.

Se il candidato dopo aver inoltrato la domanda e prima di essere chiamato alla visita medica o agli esami cambia domicilio, deve tempestivamente comunicarlo al Comando della Regia accademia aeronautica di Caserta con lettera raccomandata. Tale comunicazione deve essere inviata il più sollecitamente possibile. S'intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso, quei candidati la cui presentazione a visita od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) di data posteriore al 10 marzo 1939, debitamente legalizzato;

2) documento comprovante la iscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a

cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, e indicante l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, rilasciato, in carta legale, dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

3) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene; ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

5) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare, oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano ancora arruolati dai Consigli di leva. Il certificato di esito di leva deve essere vistato, per confronto con i ruoli, dal comandante del distretto;

6) certificato di stato civile legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

7) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il giovane ha il domicilio (o dal podestà dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi) legalizzato dal prefetto,

8) attestato sanitario, vistato dal podestà del Comune, dal quale risulti chiaramente che mancano nel gentilizio del candidato psicopatie, la epilessia, l'isterismo e la neuropatia a carattere spiccatamente ereditario, nè che si ebbero mai nel giovane crisi convulsive di qualsiasi genere nè anomalie del carattere;

9) atto di consenso, per i minorenni, del padre o, in mancanza di questi, della madre o in mancanza di entrambi i genitori del tutore espressamente autorizzato oppure una dichiarazione del podestà del Comune che comprovi che il giovane si trova nella impossibilità di presentare il suddetto documento; se il giovane è emancipato dovrà presentare l'atto di consenso del curatore parimenti autorizzato;

10) fotografia recente (senza cartoncino) del concorrente, formato tessera (4 × 6) mezzo busto, su fondo chiaro, portante solo la dicitura del nome e paternità del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

11) diploma originale del titolo di studio, di cui al n. 7 dell'art. 2.

Coloro che dovranno presentarsi alla seconda sessione di esami per il conseguimento della licenza, hanno l'obbligo di esibire il diploma subito dopo la chiusura della detta sessione.

Tuttavia i candidati che non potessero esibire tale diploma potranno presentare un certificato in carta legale da lire 6, sul quale dovranno figurare le classifiche riportate nelle singole materie di studio, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dal Regio provveditore, fermo l'obbligo di sostituire — a richiesta dell'Amministrazione — tale certificato con il relativo diploma originale.

Per i concorrenti provenienti dalle scuole militari, dovrà essere allegata dichiarazione del Comando della scuola, da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima;

12) dichiarazione del padre o della madre o del tutore o del candidato stesso, quando sia maggiorenne e possa legalmente dimostrare di possedere in proprio, di accettazione dell'obbligo di corrispondere al Comando della Regia accademia aeronautica tutte le spese relative alla permanenza dell'allievo nell'istituto.

I candidati che siano arruolati di leva terrestre o marittima o che si trovino in servizio militare nel Regio esercito o nella Regia marina o nella M.V.S.N. dovranno inoltre presentare un nulla osta che essi dovranno richiedere alle rispettive Amministrazioni militari specificando lo scopo della richiesta stessa.

Tutti i suddetti documenti dovranno essere redatti sulla prescritta carta legale e, tranne l'estratto dell'atto di nascita e il titolo di studio, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Per i concorrenti comunque in servizio militare o che provengano dalle scuole militari, le domande dovranno essere trasmesse per il tramite dei rispettivi Comandi, corredate dalla copia dello stato di servizio o dal foglio matricolare.

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militari alle armi oppure, che dimostrino, mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile, di risiedere in terre d'oltremare, potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Comando della Regia accademia aeronautica almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Comando della Regia accademia aeronautica almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere eccezionalmente al concorso stesso i cittadini italiani residenti all'estero o in terre di oltremare o in zona di operazioni che, per circostanze dipendenti dall'attuale situazione, da comprovarsi mediante dichiarazione del Ministero degli esteri o dell'autorità competente, non abbiano potuto produrre entro il termine stabilito tutti i documenti prescritti.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento in seguito a controllo dei documenti, quei candidati che usufruendo delle suddette facilitazioni non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

Qualora la chiamata agli esami avvenga prima che il candidato abbia fatto pervenire i documenti, la definitiva ammissione al concorso resta subordinata al riconoscimento della regolarità di tutti i documenti da parte del Comando della Regia accademia aeronautica: in caso contrario la chiamata si intenderà come non avvenuta.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni, o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

I concorrenti riconosciuti ammissibili saranno sottoposti — presumibilmente nella seconda quindicina del mese di agosto 1942 — ad una visita psicofisiologica per l'accertamento della loro attitudine fisica al pilotaggio

Contro il risultato di tale visita non è ammesso alcun ricorso.

Art. 7.

I concorrenti che avranno presentato domanda nel termine stabilito dal precedente articolo 4, corredata dai prescritti documenti, e che saranno riconosciuti idonei nella visita psicofisiologica verranno chiamati — a cura del Comando della Regia accademia aeronautica e con avviso personale — a sostenere un esame il quale consisterà in:

1) una prova scritta di composizione italiana (cultura generale);

2) una prova orale di matematica;

3) una prova orale facoltativa di lingue estere, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: tedesca, inglese, spagnola.

I programmi delle prove orali sono indicati nell'allegato *A*) al presente decreto.

La somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie costituirà la base per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso; a questa somma verrà eventualmente aggiunto un punto, qualora il candidato, nell'esame facoltativo di ogni lingua, riporti una votazione compresa tra 16 e 18 ventesimi e due punti qualora riporti una votazione superiore a 18 ventesimi.

Tuttavia, ai sensi del R. decreto-legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 563, gli allievi del Collegio aeronautico della G.I.L. di Forlì, che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica, avranno la precedenza assoluta ai pari dei provenienti dalle scuole militari o dagli istituti dell'Opera nazionale figli degli aviatori, purchè abbiano conseguito la idoneità agli esami di concorso.

La idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato in ogni prova la votazione minima di 12 ventesimi.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive aggiunte ed estensioni.

A tale scopo i concorrenti avranno cura di allegare alla domanda gli appositi documenti in carta da bollo da L. 4, e debitamente legalizzati.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo presumibilmente nei mesi di settembre e ottobre presso la Regia accademia aeronautica, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministero; è però facoltà del Ministero stesso — qualora il numero dei concorrenti lo richiedesse — di far svolgere la composizione italiana in altra sede od in sedi separate; in tale caso il tema sarà formulato dal Comando della Regia accademia ed inviato in busta sigillata ai presidente od ai presidenti delle Commissioni di vigilanza, che trasmetteranno poi i lavori, in plico sigillato, al Comando della Regia accademia.

La correzione dei lavori, l'assegnazione dei punti di merito, lo svolgimento degli orali e la formazione della graduatoria saranno in ogni caso effettuati dalla Commissione unica di nomina ministeriale.

Al termine degli esami i candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito nel limite dei posti a concorso verranno trattenuti presso la Regia accademia aeronautica.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo crederà del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Le spese per i viaggi di andata e ritorno per recarsi ai luoghi stabiliti per la visita medica e per gli esami (ad eccezione di quello relativo all'arruolamento per cui sarà concessa la riduzione del 50 % in 2ª classe) saranno a carico dei concorrenti.

Art. 9.

Il corso avrà la durata di 3 anni accademici. Gli allievi che avranno superato alla fine del terzo anno gli esami di idoneità e conseguito il brevetto di pilota di aeroplano saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e immediatamente dopo saranno comandati a frequentare un corso di perfezionamento della durata di 1 anno. L'anzianità di grado da sottotenente decorre dalla data di ammissione alla 3ª classe.

Art. 10.

Le spese per l'ammissione e la permanenza degli allievi nella Regia accademia consistono in:

1) versamento di lire 2500 quale importo di primo corredo che verrà provvisto a cura dell'Istituto, delle quali lire 1250 da pagarsi all'atto dell'ammissione e le rimanenti lire 1250 non oltre la fine del mese di gennaio successivo;

2) pagamento per ciascuno anno di corso delle spese generali che ammontano a lire 750 pagabili in tre rate anticipate come segue: la prima, all'atto dell'inizio dell'anno accademico; la seconda, al primo gennaio successivo e la terza al 1° aprile successivo;

3) pagamento delle spese straordinarie eseguite per conto dell'allievo (guasti, rotture, spese personali, libri scolastici, ecc.).

Durante i primi due anni di corso nulla è dovuto a titolo di retta.

Durante il terzo anno di corso gli allievi sono tenuti al pagamento di una retta annua di lire 3200.

Agli allievi del 3° corso, aspiranti ufficiali, l'ufficio amministrativo, sugli assegni dovuti, praticherà una ritenuta mensile di entità tale da coprire le spese di retta, spese generali e straordinarie che gli aspiranti devono alla Amministrazione.

Art. 11.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio potranno essere concessi agli allievi della Regia accademia i seguenti benefici economici:

1) dispensa dal pagamento delle spese di primo corredo, nell'ordine, agli allievi del 1° anno del corso regolare orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo della Regia aeronautica, dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, morti per causa di servizio;

2) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi del 1° e 2° anno del corso regolare:

a) appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente n. 1;

b) figli di impiegati e dipendenti dello Stato, civili o militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, compresi quelli delle aziende e servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici o parastatali che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 16, paragrafo 1, lettera *a*);

c) figli di coloro che pur non appartenendo al personale dello Stato e degli enti suindicati, si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, art. 16 paragrafo 2, lettera *a*);

3) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli allievi del 1° anno e del 2° anno del corso regolare appartenenti alle categorie di orfani di cui al precedente n. 1);

4) dispensa dal pagamento della mezza retta per benemerenze personali agli allievi del 3° anno del corso regolare classificati nel primo quinto dei promossi, considerando come unità l'eventuale frazione.

Gli allievi della 1ª e della 2ª classe che ripetono l'anno per essere stati rimandati agli esami sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalità stabilite per gli allievi del 3° anno del corso regolare.

Qualunque beneficio di esenzione decade per quell'anno.

Per ottenere i suddetti benefici (ad eccezione del trattamento per meriti personali dell'allievo, che verrà conferito d'autorità) i genitori o i tutori dovranno far giungere al Comando della Regia accademia aeronautica entro 30 giorni dall'avvenuta ammissione del concorrente, domanda in carta bollata da L. 6 diretta al Ministero dell'aeronautica.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti in copia autentica giustificanti la chiesta concessione.

Caserta, addì 16 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

ALLEGATO *A*

ESAME ORALE DI MATEMATICA

TESI I.

a) Potenza ad esponente negativo - Equazioni e sistemi di 1° grado - Numeri reali assoluti e relativi - Calcolo dei radicali - Potenze ad esponente frazionario;

b) Grandezze proporzionali - Teorema di Talete - Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti assegnati - Poligoni simili;

c) Definizione e variazione delle funzioni circolari *seno*, *coseno*, *tangente* e *cotangente* - Espressione degli archi aventi una data funzione circolare.

TESI II.

a) Divisione di un polinomio per un binomio; regola di Ruffini - Equazioni di 2° grado - Discussione della formula risolutiva dell'equazione di 2° grado - Somma e prodotto delle radici;

b) Costruzione del medio proporzionale fra due segmenti dati - Segmenti proporzionali nel cerchio - Divisione di un segmento in media ed estrema ragione;

c) Calcolo delle funzioni circolari degli archi di 18°, 30°, 36°, 45° e 60° - Relazione tra le funzioni circolari di un medesimo arco - Periodicità delle funzioni circolari.

TESI III.

a) Decomposizione di un polinomio di 2° grado in fattori di 1° grado - La regola dei segni di Cartesio - Equazioni fratte e irrazionali riducibili ad equazioni di 2° grado;

b) Misura dei segmenti, degli angoli e dei poligoni - Misura della circonferenza, del cerchio e delle loro parti - Posizioni reciproche di una retta e di un piano, di due rette e di due piani;

c) Riduzione degli archi al primo quadrante e al primo mezzo quadrante - Formule di addizione degli archi - Formule per la duplicazione degli archi.

TESI IV.

a) Equazioni biquadratiche - Sistemi di 2° grado;

b) Rette e piani perpendicolari - Diedri e loro sezioni normali - Piani perpendicolari;

c) Formule per la bisezione degli archi - Trasformazione di alcune somme o differenze di funzioni circolari in prodotti - Risoluzione di semplici equazioni e sistemi con funzioni circolari - Uso delle tavole trigonometriche.

TESI V.

a) Risoluzione di particolari sistemi di grado superiore al 2° - Risoluzione di semplici problemi geometrici con l'ausilio dell'algebra - Progressioni aritmetiche e formule relative;

b) Angoloidi e poliedri - Cilindro, cono, sfera e loro parti;

c) Relazioni fra gli elementi di un triangolo rettangolo o di un triangolo qualunque Risoluzione dei triangoli.

TESI VI.

a) Cenno sulle potenze ad esponente reale - Equazione esponenziale - Logaritmi e loro proprietà fondamentali - Logaritmi decimali; uso delle tavole;

b) Figure simili nello spazio - Calcolo delle aree della superficie e dei volumi dei solidi più comuni;

c) Area di un triangolo in funzione dei tre lati, o di due lati e l'angolo compreso, o di un lato e due angoli - Raggi dei cerchi circoscritto, inscritto ed ex-iscritto in un triangolo.

Durata della prova 20 minuti.

PROVA ORALE FACOLTATIVA

La prova orale facoltativa di lingua avrà la durata di 15 minuti per ciascuna lingua scelta dal candidato, il quale dovrà dar prova di essere perfettamente padrone della lingua stessa e cioè di saperla parlare correntemente.

N. B. — La prova scritta di composizione italiana (cultura generale) avrà la durata di 4 ore.

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(2172)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a n. 368 posti di ragioniere e geometra aggiunti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 288;

Ritenuta la necessità di indire il concorso per titoli ed esami previsto dall'art. 5, secondo comma, della legge predetta;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 328 posti di ragioniere aggiunto ed a n. 40 di geometra aggiunto (in complesso n. 368 posti di grado 11° del ruolo di gruppo *B* di 1ª categoria di cui all'allegato n. 1 alla legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 288) al quale possono essere ammessi gli impiegati della 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (compresi coloro che superarono l'esame di concorso bandito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733), e gli impiegati ausiliari a contratto dell'Amministrazione stessa che abbiano almeno otto anni di servizio in tale qualifica e posseggano i requisiti necessari, eccettuato quello dell'età, nonchè gli impiegati di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore all'11°, forniti tutti del titolo di studio di cui all'art. 16, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, rimanendo riservati altrettanti posti, da conferirsi con le modalità che saranno a suo tempo stabilite, a favore degli impiegati delle predette categorie chiamati alle armi o che dimostrino di non aver potuto partecipare al concorso per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 6, con l'indicazione del cognome, nome, paternità, grado, qualifica, e domicilio, nonchè del programma prescelto (per ragioniere o geometra) e con l'elenco dei documenti e dei titoli allegati, dovrà essere fatta pervenire, per via gerarchica, al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - Servizio II - Divisione 1ª - Sezione 1ª, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel trasmettere le domande, sulle quali dovrà essere apposto un timbro a data all'atto della presentazione, i Servizi e le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi dovranno unire, per ciascun aspirante, il parere della Commissione di avanzamento, ai fini dell'ammissione al concorso. Per gli altri aspiranti, le Amministrazioni, dalle quali essi dipendono, uniranno copia dello stato di servizio con la indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo quinquennio ed un riservato, dettagliato rapporto informativo, dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera degli aspiranti medesimi, nonchè tutte quelle notizie che possano, comunque, essere utili per la formazione di un esatto giudizio sulla loro capacità e sulle attitudini al posto al quale aspirano.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio originale o copia notarile legalizzata ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso;

b) certificato, su carta bollata da L. 4, comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'anno XX, nonchè l'anzianità di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vicesegretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vicesegretario federale. Ove trattisi di iscrizione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica, dall'Eccellenza il Segretario, o da un Vicesegretario del P.N.F. o da un segretario federale comandato.

Per coloro, infine, che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

c) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex-combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, nonchè ai soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, i diritti di precedenza e di preferenza per l'ammissione agli impieghi.

I candidati ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere la prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli di precedenza e di preferenza.

Art. 4.

Gli elenchi degli ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto, insindacabile, non motivato, del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione. Tale decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, presidente;

b) di due funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del gruppo *A* di 1ª categoria, di grado non inferiore al 6°, membri.

Un funzionario dell'Amministrazione predetta, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

Gli ammessi all'esame dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova, il libretto ferroviario.

Art. 7.

Per essere ammessi agli esami gli aspiranti dovranno riportare una votazione di almeno sette decimi sui titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario disporrà di dieci punti per i titoli e dieci punti per gli esami.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno punti 40,5 su 60.

I posti di geometra aggiunto, eventualmente non coperti, potranno essere conferiti in aumento a quelli di ragioniere aggiunto o viceversa.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione. A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria predetta, rimanendo riservati, nel limite complessivo della metà dei posti stessi:

a) un sesto dei posti ai candidati, riusciti idonei, invalidi di guerra o minorati della causa nazionale, ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

b) un decimo dei posti ai candidati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;

c) la metà dei posti, comprensiva anche della quota di cui ai punti *a*) e *b*), ai candidati idonei reduci di guerra oppure agli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriormente se abbiano conseguito il brevetto di ferito, ai sensi del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e successive estensioni;

d) la parte compresa nella predetta metà, eventualmente non coperta con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*), ai candidati idonei orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale, ai sensi del R. decreto 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e successive estensioni, nonchè ai candidati idonei figli degli invalidi e minorati di cui all'art. 8 dello stesso R. decreto n. 1397;

e) infine la rimanente parte, eventualmente disponibile anche dopo l'applicazione del precedente punto *d*), in aumento alla aliquota riservata ai candidati di cui al punto *b*), ai sensi della precitata legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 9.

Il Ministro per le comunicazioni, con suo decreto, approverà la graduatoria dei concorrenti e procederà alla nomina dei vincitori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 12 marzo 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

PROGRAMMA DI ESAME

PROGRAMMA DI RAGIONERIA

Prove scritte.

1) Principî di economia politica.
2) Computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.
3) Nozioni di diritto amministrativo.

Prova orale.

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
3) Nozioni elementari di statistica.

PROGRAMMA PER GEOMETRA

Prove scritte.

1) Compilazione di relazione.
2) Aritmetica ed algebra elementare, inclusa la soluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita - Geometria elementare piana e solida - Funzioni trigonometriche piane. Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.
3) Esecuzione di disegni e compilazione di atti allegati ad un progetto.

Prova orale.

1) Le materie delle prove scritte.
2) Istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici - Tracciamento di campagna.
3) Metodo di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.
4) Nozioni di fisica.

Roma, addì 12 marzo 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(2175)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.